

BVGer D-5932/2020 vom 26. Oktober 2020

Bundesverwaltungsgericht, 2020-10-26, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_D-5932_2020_d20201026

FR: TAF D-5932/2020 du 26 octobre 2020

IT: TAF D-5932/2020 del 26 ottobre 2020

Regeste

Asilo ed allontanamento | Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 26 ottobre 2020

Erwägungen

E. 1

Il ricorso è respinto.

E. 2

Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente e prelevate sull'anticipo spese di medesimo importo versato il 27 maggio 2021.

E. 3

Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione:

E. 13

dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.), che nemmeno può essere assunto che a fronte dei disturbi diagnosticati le cure di medicina generale ed acuta assolutamente necessarie ad un'esi- stenza conforme alla dignità umana non sarebbero ottenibili nel paese di destinazione, atteso che le affezioni somatiche e psichiche addotte paiono di principio trattabili in Turchia, Paese che dispone di un sistema sanitario equiparabile a quello dell'Europa occidentale (cfr. sentenze del Tribunale E-3413/2019 del 27 marzo 2020 consid. 7.3.1.2; D-5564/2014 del 7 giugno 2016 consid. 9.5.3), che ad ogni fine utile si rilevi come il peggioramento dello stato psichico di un richiedente l'asilo a seguito di una decisione negativa è casistica osser- vabile di frequente (cfr. tra le tante sentenza del Tribunale D-5256/2020 del 9 febbraio 2021 consid. 10.4.1) e non preclude di principio un trasferi- mento, anche in concomitanza con tentativi di suicidio o tendenze anticon- servative (cfr. sentenze del Tribunale E-4218/2020 del 3 settembre 2020 consid. 5.2.3; E-5384/2017 del 4 settembre 2018 consid. 4.3.3; E- 1302/2011 del 2 aprile 2012 consdi. 6.3.2; secondo il senso anche la re- cente sentenza del Tribunale federale 2C_221/2020 del 19 giugno 2020 consid. 2), che inoltre, nonostante attualmente la congiuntura in Turchia risulti essere piuttosto tesa (cfr. sentenza del Tribunale D-5396 del 29 luglio 2016 consid. 9.4.1), non si può concludere che nel paese viga una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popola- zione nella totalità del territorio nazionale; che fatte salve le provincie di Hakkari e Sirnak, al confine con Siria e Iran, si può oggi come prima partire dal presupposto che l'esecuzione dell'allontanamento verso la Turchia sia ragionevolmente esigibile anche per le persone di etnia curda (cfr. DTAF 2013/2 consid. 9.5 – 9.6 e tra le tante sentenza del Tribunale D-7523/2015 del 12

febbraio 2018, consid. 6.5); che pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente, che proviene dalla provincia di Gaziantep, ovvero

D-5932/2020 Pagina 10 da una regione non contemplata nella summenzionata giurisprudenza è da considerarsi pure ragionevolmente esigibile, che infine, non risultano impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione del provvedimento, che di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento la decisione dell'autorità inferiore va confermata, che pertanto, con la decisione impugnata la SEM non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), che visto l'esito della procedura le spese processuali di CHF 750.– che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e prelevate sull'anticipo spese di medesimo importo versato il 27 maggio 2021, che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF),

(dispositivo alla pagina seguente)

D-5932/2020 Pagina 11 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente e prelevate sull'anticipo spese di medesimo importo versato il 27 maggio 2021. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale.

Il giudice unico: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli

Data di spedizione:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.